

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1952, n. 27

Ricostituzione dei Comuni di Amblar e Don

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

I Comuni di Amblar e Don, aggregati a quello di Romeno con R. D. 26.4.1928, n. 1100, sono ricostituiti con la circoscrizione territoriale preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 2

Il Presidente della Giunta Regionale, sentita la Giunta Provinciale di Trento, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali, finanziari e consorziali fra i Comuni interessati.

La presente Legge è dichiarata urgente a sensi dell'art. 49 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente Legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 23 agosto 1952.

Il Presidente della Giunta Regionale
ODORIZZI

Visto:

Il Commissario del Governo nella Regione

BISIA

REGIONALGESETZ 23. August 1952, Nr. 27

Wiedererrichtung der Gemeinden Amblar und Don.

DER REGIONALRAT

hat genehmigt

DER PRÄSIDENT DES REGIONALAUSSCHUSSES

verkündet

folgendes Gesetz:

Art. 1

Die Gemeinden Amblar und Don, welche mit kgl. Dekret vom 26.4.1928, Nr. 1100, an die Gemeinde Romeno angegliedert wurden, werden mit

derselben Gebietsabgrenzung, die sie vor Inkrafttreten dieses Dekretes hatten, wiedererrichtet.

Art. 2

Der Präsident des Regionalausschusses wird, nach Anhörung des Landesauschusses von Trient, die Regelung der vermögensrechtlichen, finanziellen und genossenschaftlichen Beziehungen zwischen den interessierten Gemeinden vornehmen.

Vorliegendes Gesetz wird gemäss Art. 49 des Sonderstatute für dringend erklärt und tritt am Tage nach seiner Veröffentlichung in Kraft.

Jedem, dem es zusteht, wird zur Pflicht gemacht, es als Regionalgesetz zu beachten und für deren Beachtung Sorge zu tragen.

Trento, am 23. August 1952.

Der Präsident des Regionalausschusses
ODORIZZI

Gesehen:

Der Regierungskommissär in der Region

BISIA

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1952, n. 28

Ricostituzione dei Comuni di Bersone, Daone, Praso e Prezzo.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

I comuni di Bersone, Daone, Praso e Prezzo, fusi nel comune di Pieve di Bono con R. D. 29.1.1928, n. 176, sono ricostituiti con la circoscrizione territoriale preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 2

Il Presidente della Giunta Regionale, sentita la Giunta Provinciale di Trento, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali, finanziari e consorziali fra i comuni interessati.

La presente Legge è dichiarata urgente a sensi dell'art. 49 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.